



COMUNE DI LIVORNO FERRARIS
Provincia di Vercelli

IMPOSTA UNICA COMUNALE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 21/05/2015

Modificato con deliberazione C.C. n. 22 del 30/03/2016

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento
- Art. 2 – Istituzione della TASI
- Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI
- Art. 4 – Base imponibile della TASI
- Art. 5 – Aliquote della TASI
- Art. 6 – Soggetto attivo del tributo
- Art. 7 – Soggetto passivo del tributo
- Art. 8 – Decorrenza della TASI
- Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 10 – Esenzioni
- Art. 11 – Esenzioni per abitazione principale
- Art. 11 bis - Agevolazioni

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

- Art. 12 – Dichiarazione
- Art. 13 – Riscossione della TASI
- Art. 14 – Modalità di versamento
- Art. 15 – Rimborso
- Art. 16 – Funzionario responsabile
- Art. 17 – Accertamento
- Art. 18 – Riscossione coattiva
- Art. 19 – Il trattamento dei dati

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 – Clausola di adeguamento
- Art. 21 – Efficacia del Regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, disciplina l'imposta unica comunale – IUC – limitatamente alla componente relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Istituzione della TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 – 681, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. La TASI si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n° 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994, n° 133.
3. Anche per la Tasi, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Agenzia del Territorio.
4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare alla stessa Agenzia del Territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Art. 4 – Base imponibile della TASI

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, anche con riferimento ai casi di riduzione della base imponibile IMU, da individuarsi nella rendita catastale degli immobili iscritti a Catasto e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, e a versare la relativa imposta.

Art. 5 – Aliquote della TASI

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune, per l'anno 2014 può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
2. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.
3. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n° 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994, n° 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
4. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce), l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento
5. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
6. Il Comune con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo in una misura compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 – Decorrenza della TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 10 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili già esentati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. n. 23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

2. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante, qualora questa sia deliberata nell'approvazione delle tariffe.

Art. 11 – Esenzione per abitazione principale

1. E' esente dal pagamento della TASI l'abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la TASI viene versata solo dal possessore nella percentuale stabilita dal comune.

Art. 11 bis – Agevolazioni

1. Il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già titolari di trattamento pensionistico nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Per poter fruire dell'agevolazione, il soggetto passivo dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità del trattamento pensionistico e la scelta dell'unità immobiliare destinataria della riduzione, sugli appositi moduli messi a disposizione dell'Ufficio Tributi. Tale autocertificazione dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi entro la data di scadenza del saldo del tributo annuale (16 dicembre), pena la non applicazione della sopraindicata agevolazione.

L'autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere presentata nuova autocertificazione.

2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento.

Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la concessione in locazione dell'immobile interessato, sugli appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi. Tale autocertificazione, corredata dal contratto di locazione registrato, dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi entro la data di scadenza del saldo del tributo annuale (16 dicembre), pena la non applicazione della sopraindicata riduzione.

L'autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere presentata nuova autocertificazione.

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 12 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
6. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
7. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia del territorio, ovvero ancora che usufruiscono di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Art. 13 – Riscossione della TASI

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune. Il versamento del tributo è effettuato, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo dovuto per l'anno in corso in due rate di pari importo, nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14/03/2011 n° 23, delle quali la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il tributo non è versato qualora esso sia pari o inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differenti termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 14 – Modalità di versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto.

Art. 15 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori a € 12,00.

Art. 16 – Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art. 17 – Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 693, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 698, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 16, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

7. La Giunta Comunale verifica la potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguiendo obiettivi di equità fiscale.
8. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 18 – Riscossione coattiva

1. Si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 19 - Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento è un processo indispensabile per il pagamento della tassa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 viene effettuato da tutti i soggetti incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare agli eventuali soggetti incaricati interni ed esterni le banche dati e la documentazione necessaria alla corretta applicazione della tassa.
4. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse

Art. 21 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.